

Codice DB2104

D.D. 13 febbraio 2014, n. 15

Metanodotto Cortemaggiore - Torino - Variante DN 400 (16") 24 bar - Variante attraversamento fiume Dora Baltea nei Comuni di Crescentino (VC) e Verolengo (TO), presentato dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

Snam Rete Gas S.p.A., società con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7, ha inoltrato alla Regione Piemonte istanza, ai sensi degli articoli 52 quater e 52 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, previo accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto "Cortemaggiore – Torino. Variante DN 400 (16") 24 bar – Variante attraversamento fiume Dora Baltea nei Comuni di Crescentino (VC) e Verolengo (TO)". Il tracciato del metanodotto in oggetto attraversa i territori del Comune di Verolengo in Provincia di Torino e del Comune di Crescentino in Provincia di Vercelli.

L'opera in progetto consiste principalmente nella realizzazione di una variante al metanodotto Cortemaggiore – Torino DN 400 di circa 1 chilometro e 500 metri da realizzarsi nelle Province di Vercelli e Torino. Tale variante riguarda il rifacimento mediante microtunnel dell'Attraversamento del Fiume Dora Baltea e dei tratti di raccordo del nuovo attraversamento alla condotta in esercizio. L'intervento si rende necessario al fine di superare la problematica dei fenomeni di erosione spondale e di fondo accentuate nei periodi di piena dalla velocità delle acque in corrispondenza delle arcate di un ponte stradale/ferroviario collocato immediatamente a monte (in senso idrografico) del metanodotto. Nel tratto in oggetto il Fiume Dora Baltea, si è già dimostrato particolarmente aggressivo, nel corso degli ultimi eventi alluvionali di rilevanza regionale. La variante in progetto consentirà la delocalizzazione del metanodotto in area a minori rischi idrogeologici.

Il percorso del gasdotto si sviluppa interamente nelle aree pianeggianti appartenenti al bacino del Fiume Dora Baltea, nel tratto posto a monte della sua confluenza nel Po, per una lunghezza complessiva di circa 1535 metri. Il percorso della variante in progetto ha inizio dal punto di stacco, in comune di Crescentino, provincia di Vercelli, nel tratto in cui il metanodotto esistente è in parallelismo con la S.S. del Monferrato N. 31 bis. Esso si sviluppa inizialmente in direzione Sud percorrendo aree pianeggianti a destinazione agricola e, al km 0+133, intercetta tre oleodotti esistenti che sono in sequenza: Oleodotto Ferrera – Gran S. Bernardo DN 500, Oleodotto Sannazzaro – Volpiano DN 250 e Oleodotto Ferrera – Chiasso DN 450. Al km 0+181 il tracciato della variante devia verso Ovest, disponendosi in parallelismo con gli oleodotti precedentemente citati e al km 0+160 è previsto l'attraversamento di una roggia e di una strada sterrata mediante trivella spingitubo. Proseguendo nella stessa direzione, al km 0+620 la condotta attraversa il fiume Dora Baltea, in comune di Verolengo (TO), tramite microtunnel per una lunghezza di circa 400 m.

Superato l'attraversamento in microtunnel il tracciato della variante si dispone nuovamente in parallelismo con gli oleodotti esistenti; al km 1+250 è previsto l'attraversamento di un fosso "senza nome" con scavo a cielo aperto. Al km 1+490 la condotta devia verso Nord per avvicinarsi al punto di consegna. Al km 1+510 la variante interseca nuovamente i tre oleodotti esistenti e, al km 1+535, va a chiudersi sul metanodotto esistente, punto in cui quest'ultimo è ancora in parallelismo con la S.S. del Monferrato n. 31 bis.

Il tracciato del metanodotto interferisce con il SIC e ZPS IT1110019 denominato “Baraccone (Confluenza Po – Dora Baltea)”. I due Siti Natura 2000 presentano confini coincidenti. In aggiunta, il territorio è interessato dall’IBA (Important Bird Area) 027 “Fiume Po: da Dora Baltea a Scrivia” estesa 18.761 ettari. Il passaggio della condotta ricade per circa l’89% all’interno del SIC e ZPS, per una percorrenza di circa 1.365 m, perlopiù in comune di Verolengo, mentre ricade per il 100% all’interno dell’IBA.

Il SIC e la ZPS, di coordinate N 45°10’41” e E 8°02’28”, sono localizzati nella regione biogeografica continentale. L’area di estensione pari a 1.574 ettari racchiude una porzione del fiume Dora Baltea, nel punto in cui il fiume confluisce nel Po, e un tratto del Po stesso. La caratteristica più rilevante del sito è la presenza di ampi greti, soggetti a periodiche sommersioni e colonizzati da vegetazione annuale. Diffuse sono anche le formazioni di tratti abbandonati del fiume, le cosiddette lanche, che costituiscono habitat ideali per le specie degli ambienti umidi e contribuiscono a diversificare l’ambiente.

L’opera è soggetta alle seguenti autorizzazioni:

- ambientali:
 - valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del dpr 357/1997;
 - autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (e successive modifiche ed integrazioni);
- altre:
 - attraversamenti di infrastrutture quali strade e canali consortili;
 - attraversamenti di corsi d’acqua;
 - interferenze con cavi di telecomunicazioni;
 - interferenza con eventuali emergenze archeologiche.

L’opera è progettata conformemente alle “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”, contenute nel D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La pressione di progetto relativa alla variante al metanodotto Cortemaggiore - Torino, adottata per il calcolo dello spessore delle tubazioni, è di 24 bar; inoltre, per il calcolo degli spessori della tubazione è stato scelto un grado di utilizzazione corrispondente a $f = 0,30$.

Il gasdotto in progetto sarà costituito da una tubazione interrata con una copertura minima di 0,90 m (come previsto dal D.M. 17 Aprile 2008), del diametro nominale di 400 (16”) e lunghezza di 1,535 km circa, costituito da tubi in acciaio saldati di testa. Il gasdotto sarà corredato dai relativi accessori, quali armadietti per la protezione catodica, sfiati delle opere di protezione e cartelli segnalatori.

In corrispondenza degli attraversamenti delle strade importanti e dove per motivi tecnici si ritiene necessario, in accordo al DM n. 2445 del 23/02/71 e s.m.i., la condotta sarà messa in opera in tubo di protezione metallico, munito di sfiati, avente diametro nominale (DN) di 550 (22”), spessore di 8,7 mm, costruito con acciaio di qualità (grado L360).

La condotta è protetta in accordo alle norme UNI EN 120007-1, mediante:

- una protezione passiva esterna in polietilene di adeguato spessore ed un rivestimento interno in vernice epossidica; i giunti di saldatura sono rivestiti in cantiere con fasce termorestringenti di polietilene;
- una protezione attiva (catodica), attraverso un sistema di corrente impressa con apparecchiature poste lungo la linea e l’utilizzo di dispersori che rende il metallo della condotta elettricamente più negativo rispetto all’elettrolita circostante (terreno, acqua, ecc.).

La distanza minima dell’asse del gasdotto dai fabbricati, misurata orizzontalmente ed in senso ortogonale all’asse della condotta, si ricava dal D.M. 17 Aprile 2008 ed è pari a 8,0 m. Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata distanza, il proponente procede alla costituzione consensuale di servitù di metanodotto, consistente nell’impegno della proprietà a non costruire a fronte di indennità monetaria, lasciando inalterate le possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti (servitù

non aedificandi). Nel caso in cui non si raggiunga, con i proprietari dei fondi, l'accordo bonario, si procede alla richiesta di imposizione coattiva di servitù, eventualmente preceduta dall'occupazione d'urgenza, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere. Nel caso specifico la condotta in progetto presenta una tipologia di V.P.E. coincidente con la fascia di servitù che ha una larghezza di 8,0 m.

Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta richiedono la realizzazione di una pista di lavoro, denominata "area di passaggio". Quest'ultima deve essere tale da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio e di soccorso. L'area di passaggio normale ha larghezza 19 m. L'accessibilità all'area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria, che, durante l'esecuzione dell'opera, è utilizzata dai soli mezzi dei servizi logistici. I mezzi adibiti alla costruzione utilizzano, di norma, l'area di passaggio messa a disposizione per la realizzazione dell'opera. In caso di particolari condizioni morfologiche ed in presenza di vegetazione arborea, la larghezza dell'area di passaggio può, per tratti limitati, ridursi a un minimo di 16 m, rinunciando alla fascia dedicata al sorpasso dei mezzi operativi e di soccorso.

Snam Rete Gas S.p.A., ha successivamente presentato la documentazione tecnica, il progetto definitivo dell'opera, le planimetrie catastali in scala 1:2.000 con indicazione della fascia di vincolo preordinato all'esproprio e dell'area di occupazione temporanea, la dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il piano particellare con indicazione delle particelle interessate e dei proprietari interessati, l'elenco dei soggetti interessati al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni.

Con determinazione dirigenziale n. 74/DB2104 del 29 maggio 2013 è stata delegata la responsabilità del procedimento in oggetto all'ing. Orazio Ghigo, Dirigente in Staff al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

La fase istruttoria del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'articolo 14 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, ha avuto inizio con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) n. 24 del 13 giugno 2013 (consultabile anche via Internet) del comunicato di avvio del procedimento e dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati, recante altresì l'elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e delle aree interessate dall'occupazione temporanea con indicazione dei fogli e delle particelle catastali, sulla base della deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293.

Nella stessa data, inoltre, ai sensi dell'articolo 52 ter del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., essendo il numero dei proprietari interessati inferiore a 50, Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto ad avvisare i proprietari interessati mediante comunicazione personale, nonché a consegnare ai Comuni di Crescentino (VC) e Verolengo (TO), interessati dal tracciato, copia del comunicato per l'affissione all'Albo Pretorio, regolarmente avvenuta dal giorno 13 giugno 2013 per un periodo di 20 giorni. Al Responsabile del Procedimento non sono pervenute osservazioni da parte dei privati.

L'istruttoria è stata svolta secondo la procedura definita dalla deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 con particolare riguardo all'allegato B, che disciplina il procedimento di autorizzazione relativo ai gasdotti non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di V.I.A. di competenza regionale.

Nell'ambito del procedimento sono stati invitati a partecipare, oltre alla Direzione regionale Ambiente, la Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia: i Settori Attività di gestione e valorizzazione del Paesaggio e Organizzazione Procedurale e Operativa, la Direzione regionale Agricoltura, la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Direzione regionale Attività Produttive, il Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi civici della Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio, le Province di Vercelli e Torino, AIPo Uffici di Torino ed Alessandria, Consorzio di Irrigazione di Crescentino, Parco Fluviale del Po, Telecom Italia S.p.A., Eni Refining & Mining S.p.A., i Comuni di Verolengo (TO) e Crescentino (VC). Sono stati inoltre invitati tutti i soggetti interessati come indicato da Snam Rete Gas S.p.A. nell'istanza di autorizzazione.

Nei giorni 18 settembre e 27 novembre 2013, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, sono state convocate rispettivamente la prima e la seconda seduta della Conferenza di Servizi, al fine di valutare gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Precedentemente alla prima seduta Conferenza dei Servizi è emersa la richiesta di integrazioni progettuali da parte dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese al fine dell'espressione del giudizio di Valutazione di Incidenza, di cui all'art. 43 della l.r. 19/2009, in quanto Ente delegato dalla Regione Piemonte alla gestione del Sito di Interesse Comunitario interessato dall'intervento "SIC – ZPS IT 1110019 Baraccone – Confluenza Po – Dora Baltea", al fine del rilascio del parere obbligatorio previsto ai sensi dell'art. 26 della l.r. 19/2009, di conformità rispetto alle N.d.A. del Piano d'Area della Fascia fluviale del Po. Durante la prima seduta della Conferenza dei Servizi la società Snam Rete Gas S.p.A. ha consegnato agli atti copia della documentazione integrativa richiesta (prot. 4991/DB2104 del 20 settembre 2013).

Nel corso del procedimento sono pervenuti pareri, nulla osta, comunicazioni e autorizzazioni (agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile) del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, del MiBACT - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, della Direzione regionale Agricoltura, della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto idrogeologico di Vercelli, della Direzione regionale Attività Produttive - Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive, della Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e Settore Organizzazione Procedurale e Operativa, della Direzione regionale Ambiente, della Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio - Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi Civici, dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, della Province di Torino e Vercelli, dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po e della Collina Torinese, dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, della Città di Crescentino (VC), del Comune di Verolengo (TO), di ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing e del Consorzio di Irrigazione di Crescentino (VC).

Tenuto conto che:

l'opera è stata assoggetta alla procedura di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997. Il soggetto incaricato di questa Valutazione è l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese che, con nota prot. 5387/DB2104 del 10 ottobre 2013, ha espresso il proprio giudizio di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. in merito all'intervento in oggetto, con il seguente esito: giudizio favorevole in quanto si ritiene che non vi siano incidenze significative negative dell'intervento rispetto ad habitat di interesse comunitario ed a specie di interesse comunitario ivi presenti, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni cautelative;

il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta ha rilasciato il nulla osta, ai sensi del comma 5 dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 259/03, per la posa della tubazione metallica sotterrata adibita al trasporto di gas naturale;

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo di Antichità Egizie, esaminata la documentazione progettuale iniziale e quella integrativa, ha espresso parere favorevole al progetto, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni operative;

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha espresso parere favorevole all'intervento in oggetto;

la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste - Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto idrogeologico di Vercelli ha comunicato che

l'intervento in esame non ha presenta interferenze con i corsi d'acqua di propria competenza e pertanto non ha espresso alcun parere ai sensi del R.D. 523/1904;

la Direzione regionale Attività Produttive - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive ha osservato che l'intervento in esame non presenta aspetti che coinvolgano proprie competenze;

la Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio ha formulato valutazioni positive ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni;

la Direzione regionale Ambiente, nell'ambito del procedimento in oggetto ed in merito alle componenti ambientali interferite dalla realizzazione del progetto, a seguito dell'esame della documentazione progettuale fornita dal proponente e dell'esito delle riunioni della Conferenza dei Servizi, non ha rilevato motivi ostativi alla realizzazione dell'opera nel rispetto di una prescrizione;

la Direzione regionale Agricoltura a seguito dell'esame della documentazione progettuale fornita dal proponente ha ritenuto che gli interventi previsti in progetto siano da considerarsi compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica che la Direzione persegue, a patto che siano recepite alcune prescrizioni progettuali e gestionali;

la Provincia di Torino ha comunicato che l'opera non interferisce direttamente con le strade provinciali;

la Città di Crescentino (VC) ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2013 del 28 novembre 2013 contenente parere favorevole riguardo al progetto presentato, avendo accertato la conformità urbanistica, ai sensi del DPR n. 327/2001;

il Comune di Verolengo (TO) visto il parere favorevole espresso dalla Commissione locale per il paesaggio in data 11 giugno 2013, ha autorizzato ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Autorizzazione Paesaggistica). Il Comune ha inoltre trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28 ottobre 2013 contenente l'espressione del parere favorevole riguardo al progetto in esame;

l'Agenzia Interregionale per il fiume Po ha rilasciato parere favorevole ai soli fini idraulici per la realizzazione degli interventi in oggetto così come indicato negli elaborati di progetto, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;

il Consorzio di Irrigazione di Crescentino (VC) ha concesso regolare nulla osta all'attraversamento dei cavi o fossi gestiti al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in progetto;

l'ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha espresso il proprio benestare all'interferenza del metanodotto in progetto con i tracciati degli oleodotti di proprietà, subordinandolo all'osservanza di tutte le norme di sicurezza esistenti in materia ed al rispetto di alcune prescrizioni tecniche.

Considerato inoltre che, durante la II seduta della Conferenza di Servizi:

la Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio – Settore Attività negoziale e contrattuale – Espropri – Usi civici ha espresso parere favorevole sia in materia di usi civici sia in materia espropriativa;

la Direzione regionale Programmazione strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - Settore Organizzazione Procedurale e Operativa, sulla scorta della documentazione predisposta dai Comuni interessati, ha accertato che l'infrastruttura in progetto è difforme dalle previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati nei Comuni di Crescentino e Verolengo, in quanto non prevista dalla cartografia, né ammessa dalle relative norme di attuazione. Ha preso inoltre atto dell'attivazione delle richieste di pareri e/o autorizzazioni inerenti i vincoli presenti sul tracciato ed ha rammentato ai Comuni interessati la predisposizione delle Deliberazioni comunali di condivisione dell'intervento. Ha espresso parere favorevole al progetto in argomento ed ha invitato i comuni di Crescentino e Verolengo ad aggiornare la cartografia recuperando il tracciato e le relative fasce di rispetto.

Nel corso dell'istruttoria, non sono emersi pareri ostativi alla realizzazione del metanodotto in oggetto, a condizione che siano osservate le prescrizioni progettuali e gestionali indicate dai soggetti che si sono espressi nel corso del procedimento, e che si riportano di seguito:

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale

Piemonte Valle d'Aosta

- 1) non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto riferito al tracciato della nuova tubazione metallica sotterrata adibita a gasdotto in esame;
- 2) nella posa della tubazione metallica sotterrata adibita a gasdotto dovranno essere osservate le norme generali riportate nella dichiarazione d'impegno;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

- 3) tutte le opere di scavo che alterino lo stato attuale dei suoli, comprese le operazioni connesse all'allestimento dei cantieri e della viabilità provvisoria, devono essere assistite continuativamente da ditte dotate dei necessari requisiti di specializzazione archeologica e condotte con metodologia scientifica, senza oneri per la Soprintendenza e secondo le indicazioni che l'Ufficio potrà eventualmente dare, ai sensi della normativa vigente, anche in corso d'opera, per la documentazione e la tutela della giacitura archeologica;
- 4) in caso di rinvenimenti di particolare interesse ed entità, potranno essere richieste, anche in corso d'opera, varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e che l'Ufficio si riserva di impartire tutte le istruzioni necessarie per un'ideale indagine, documentazione e conservazione dei reperti;
- 5) richiede che, preliminarmente all'avvio delle opere di scavo e con congruo anticipo, sia inviata alla Soprintendenza una comunicazione (riferimento fax 011.521.3145; e-mail sbapie@beniculturali.it) con il cronoprogramma dei lavori, al fine di predisporre gli eventuali sopralluoghi in corso d'opera da parte di funzionari dell'Ufficio, e sia indicato il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza archeologica e del responsabile tecnico del cantiere archeologico, corredato di curriculum professionale;

Direzione regionale Ambiente

- 6) quantunque il proponente preveda, per alcuni dei recettori individuati, di ricorrere alla richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di zonizzazione acustica, in ogni caso dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo e le attività di cantiere e di scavo dovranno svolgersi esclusivamente in orario diurno;

Direzione regionale Agricoltura

- 7) le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;
- 8) per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà;
- 9) il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;
- 10) al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato negli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgere almeno nel triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che prevede la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive eventualmente ricostituite;
- 11) nelle fasi di predisposizione del progetto esecutivo, il proponente dovrà verificare con l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia (Via Duomo 2 – Vercelli – tel. 0161/213021) e con il Comprensorio Irriguo del canadese (c/o AGRITEX s.r.l. – Via Gallo 29 – 10034 Chivasso (TO) – tel. 011/9131646) le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con i canali e con il reticolo irriguo esistente e concordare il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza;
- 12) durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei corsi d'acqua dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti

delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

13) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

Direzione Risorse Umane e Patrimonio - Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi civici

14) l'elenco delle particelle catastali da allegare all'autorizzazione dovrà comprendere sia le aree soggette ad occupazione temporanea che quelle soggette ad asservimento coattivo e le relative indennità offerte a titolo provvisorio. Dovrà inoltre comprendere anche l'elenco delle particelle catastali interessate dai lavori di dismissione del vecchio tratto di gasdotto con relative planimetrie. Non potranno essere sottoposti a servitù coattiva i terreni intestati al Demanio dello Stato;

15) i comuni di Crescentino (VC) e Verolengo (TO) dovranno presentare, prima dell'inizio dei lavori, idonea dichiarazione da cui risulti, a seguito degli accertamenti effettuati presso la sede comunale nonché il "Commissariato Usi Civici Piemonte – Valle d'Aosta e Liguria", l'esistenza o meno del vincolo di uso civico sui terreni interessati dall'opera e che saranno occupati e/o asserviti nonché su quelli interessati dai lavori di dismissione del vecchio tratto di gasdotto;

16) qualora, al termine dei predetti accertamenti, risultasse che l'opera attraversa terreni vincolati, i Comuni di Crescentino (VC) e Verolengo (TO) dovranno presentare all'Ufficio regionale Usi Civici istanza di concessione amministrativa, (ovvero conciliazione dell'occupazione pregressa nel caso del tratto di tubazione da rimuovere), come previsto dalla L.R. 29/2009;

17) in caso di inadempienza a quanto sopraesposto in materia di usi civici, da parte dei Comuni di Crescentino (VC) e Verolengo (TO), l'Ufficio competente non potrà rilasciare il richiesto provvedimento di "occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù" ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Attività di gestione e Valorizzazione del Paesaggio

18) al termine dei lavori i siti siano prontamente riprofilati, risistemati e riportati allo stato originario;

19) le opere di ripristino previste a seguito dell'attraversamento della roggia siano condotte con particolare attenzione per quanto concerne la vegetazione ripariale che dovrà essere ricostituita in modo naturaliforme e coerente con la situazione esistente;

Provincia di Torino – Aerea Viabilità – Area – Servizio Esercizio Viabilità

20) relativamente alla fase di cantiere per la realizzazione dell'opera, nel caso il transito veicolare da e per il cantiere stesso verso le strade provinciali sia di notevole entità dovrà essere predisposto, per ovvi motivi di sicurezza, un idoneo piano segnaletico, da redarsi sulla base della normativa vigente in materia di viabilità, e in merito dovrà essere richiesta allo scrivente Servizio apposita Ordinanza per la regolamentazione del traffico;

Città di Crescentino (VC) – Area Affari Generali e Segreteria

21) nel caso in cui si verificano manomissioni di sedimi stradali di proprietà comunale, che sia garantito il ripristino del manto viabile della viabilità comunale interessata dalla movimentazione del cantiere dei lavori e del transito dei veicoli all'uopo utilizzati;

AIPo – Agenzia Interregionale per il Fiume Po

22) il richiedente, dovrà provvedere ad informare l'Ufficio, con un anticipo di almeno 15 giorni, della data inizio dei lavori; parimenti dovrà dare comunicazione della loro ultimazione, che dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data di inizio degli stessi e, comunque, non oltre un anno dal

rilascio della presente, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso. Contestualmente all'inizio dei lavori dovrà essere comunicato il nominativo dell'impresa che eseguirà i lavori, il numero e la relativa terga/matricola dei mezzi che verranno impiegati per eseguire gli interventi in oggetto nonché il nominativo del direttore dei lavori;

23) al termine dei lavori il direttore dei lavori dovrà certificare che "...i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto autorizzato ed in ottemperanza a quanto stabilito..." dalla presente autorizzazione consegnando all'Agenzia un apposito elaborato che riporti il tracciato "...as built..." delle opere realizzate e oggetto di autorizzazione.

24) premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii) l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere svincolando l'AIPo da qualunque responsabilità in merito ai danni che ne deriverebbero da eventuali piene del corso d'acqua;

25) il richiedente e la ditta esecutrice, pertanto, dovranno prendere informazioni in merito a possibili innalzamenti idrometrici relativi agli eventi meteorici e dovranno sempre assicurare la disponibilità in cantiere di personale e mezzi per gli eventuali interventi in alveo che dovessero rendersi necessari per rimuovere ostacoli al libero deflusso delle acque.

26) le opere provvisoriale in alveo, quali guadi, savanelle e coronelle dovranno essere realizzati con materiale incoerente di pezzatura tale che gli stessi vengano rimossi ad opera delle acque di deflusso, anche in caso di una morbida del corso d'acqua, in modo da ripristinare la sezione di deflusso;

27) qualora si rendessero necessarie opere provvisoriale (per accedere alle aree di intervento e/o da realizzarsi in alveo) diverse da quelle già ricomprese negli elaborati agli atti dell'Agenzia e tali da poter incidere sul normale deflusso delle acque, esse dovranno essere oggetto di apposita domanda di titolo autorizzativo da presentarsi all'Agenzia che rilascerà la prescritta autorizzazione idraulica;

28) a lavori ultimati le pertinenze demaniali interessate dai lavori dovranno essere ripristinate;

29) visto l'art. 7 del R.D. 1486/14 e la Legge Regionale 29.12.2006 n° 37, per tutte le lavorazioni in alveo che comportano l'eventuale messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire la prescritta autorizzazione d parte dell'Amministrazione provinciale di competenza – Servizio Tutela Flora e Fauna. Tali lavori non potranno iniziare prima dell'intervento degli Agenti della Vigilanza Ittico - Venatoria. Restano in ogni caso vietati:

- la formazione di accessi permanenti all'alveo;
- l'asportazione di materiale litoide fuori alveo;
- la formazione di depositi permanenti in alveo, in prossimità dello stesso e/o nelle aree golenali ricomprese nelle Fasce "A" e "B" del PAI di materiali di risulta con modifica dell'altimetria dei luoghi e delle quote delle sponde, ad eccezione di quanto autorizzato.

Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese

30) la Società proponente dovrà trasmettere, non appena disponibile, il "Piano di monitoraggio ambientale" relativo ad anfibi ed rettili e ne dovrà dare immediata attuazione, trasmettendo altresì, entro il 31/07/2014, i risultati dei monitoraggi e le valutazioni in merito ad eventuali accorgimenti e soluzioni progettuali da adottare, al fine di eliminare eventuali interferenze significative rispetto all'erpeto fauna, ovvero proposte progettuali integrative qualora si ravveda la necessità di effettuare specifici interventi compensativi connessi alla presenza di anfibi e/o rettili. Tale elaborato dovrà costituire parte integrante del capitolato al quale l'impresa esecutrice dovrà attenersi;

31) i lavori che possano eventualmente interessare un raggio entro i 500 m di distanza dalla garzaia esistente (evidenziata in planimetria allegata), devono essere interrotti tra il 15 febbraio e il 30 giugno compresi;

32) sulla base delle indicazioni contenute nella relazione dei risultati del monitoraggio, dovranno essere apportate le eventuali modificazioni/integrazioni al cronoprogramma in funzione dei risultati del monitoraggio di anfibi e rettili e delle conseguenti valutazioni sulle possibili interferenze

significative rispetto a specie incluse negli elenchi di cui alla direttiva Habitat. Di tali modificazioni/integrazioni dovrà essere data tempestiva informazione all'Ente gestore del SIC;

33) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa all'Ente di gestione, a cura della Società proponente, una planimetria dell'ubicazione dei siti di stoccaggio dei materiali idrocarburi e altre eventuali sostanze pericolose, e delle misure cautelative previste in merito ai pericoli di perdite e spillamenti;

Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing

34) il proponente dovrà attenersi a quanto indicato nella relazione tecnica e disegni JO1538-PPL-DW-002-150 e JO1538-PPL-DW-002-152 allegati alla nota prot. TEOL/AV/451-13 del 29 agosto 2013;

35) la modalità di interferenza dovrà essere in sottopasso come da progetto;

36) il franco minimo di sicurezza tra le superfici affacciate del servizio e dei nostri oleodotti non dovrà essere inferiore a cm 50 tra la generatrice inferiore (oleodotti) e superiore (metanodotto);

37) eventuali parallelismi con le nostre tubazioni potranno essere realizzati fuori dalla fascia di servitù, ovvero ad una distanza non inferiore a 3 m dall'asse della condotta più esterna;

38) le tubazioni del metanodotto in esame dovranno essere protette con tubo-camicia in acciaio secondo lo standard di attraversamento STD.AT.LIN.0320;

39) eventuali prese di potenziale, sfiati ed apparecchiature accessorie alla tubazione dovranno essere posizionate fuori dalla fascia di servitù, ovvero ad una distanza non inferiore a 3 m dall'asse della condotta più esterna;

40) eventuali operazioni che richiedano il transito di mezzi pesanti sulla fascia di servitù dell'oleodotto dovranno essere concordate con il nostro personale tecnico e potranno prevedere la realizzazione di opere di protezione provvisoria a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A.;

41) essendo gli oleodotti protetti catodicamente sarà cura di Snam Rete Gas S.p.A. prendere gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare possibili interferenze e danneggiamento agli impianti. Qualora si rendesse necessario, sarà inoltre stabilita di comune accordo l'installazione di prese di potenziale per il controllo futuro dello stato elettrico delle condotte;

42) sarà, inoltre, vietato l'utilizzo di trivelle, battipali e simili che possano in qualunque modo pregiudicare l'integrità degli oleodotti. Inoltre, resta inteso che:

- il proponente dovrà risarcire a ENI S.p.A. qualsiasi danno fosse causato in occasione o in conseguenza dei lavori per l'esecuzione delle opere;

- nel caso di futuri interventi programmabili ai nostri impianti (tubi e/o cavo telecomunicazioni) il proponente si impegna, previa tempestive segnalazioni, a fornire l'assistenza necessaria al fine di agevolare i nostri lavori di manutenzione ed ad evitare danni alle installazioni; sarà concordato di comune accordo l'eventuale interruzione temporanea del servizio, nel tratto interessato dai lavori qualora l'interruzione fosse indispensabile;

- qualora l'interruzione venisse richiesta per interventi urgenti in caso di emergenza la messa fuori esercizio del servizio dovrà essere effettuata al momento della richiesta.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"; visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 "Nuove disposizioni in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 “Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche”;
vista la determinazione dirigenziale n. 74/DB2104 del 29 maggio 2013 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile;
visti i lavori delle Conferenze dei Servizi e i verbali delle due sedute convocate;
visti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le comunicazioni, agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, pervenuti dai soggetti interessati;
visto decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.”;
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013;

determina

- di approvare il progetto per la realizzazione del metanodotto “Cortemaggiore – Torino Variante DN 400 (16”) 24 bar – Variante attraversamento fiume Dora Baltea nei Comuni di Crescentino (VC) e Verolengo (TO)”, presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;
- di stabilire che la società Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata a costruire ed esercire l'opera di cui all'oggetto nei Comuni di Crescentino (VC) e Verolengo (TO), in conformità al progetto approvato;
- di stabilire che l'opera deve essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti;
- di dare atto che la presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato;
- di dare atto che, fatto salvo quanto specificato in premessa e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto approvato;
- di trasmettere la presente autorizzazione ai Comuni di Crescentino (VC) e Verolengo (TO), ai fini dell'adozione delle corrispondenti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di subordinare l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza;
- l'autorizzazione s'intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti; ne consegue che la società Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando la Regione Piemonte da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- la società Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio delle opere, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la

tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento;

- prima dell'inizio dei lavori, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inviare copia integrale del progetto esecutivo alle Amministrazioni autorizzanti, alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile e ai Comuni di Crescentino (VC) e Verolengo (TO);
- Snam Rete Gas S.p.A. dovrà comunicare ai soggetti di cui al punto precedente la data e l'ora dell'entrata in esercizio delle opere;
- ai proprietari sarà data notizia, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., della data di adozione di questo provvedimento e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione mediante pubblico avviso da affiggere per almeno venti giorni all'albo pretorio dei Comuni di Crescentino (VC) e Verolengo (TO), nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e locale;
- di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni espresse in premessa e riportate in Allegato per fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art.26 comma 3, del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Responsabile del Procedimento
Orazio Ghigo

Allegato

ALLEGATO

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Piemonte Valle d'Aosta

- 1) non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto riferito al tracciato della nuova tubazione metallica sotterrata adibita a gasdotto in oggetto;
- 2) nella posa della tubazione metallica sotterrata adibita a gasdotto dovranno essere osservate le norme generali riportate nella dichiarazione d'impegno;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

- 3) tutte le opere di scavo che alterino lo stato attuale dei suoli, comprese le operazioni connesse all'allestimento dei cantieri e della viabilità provvisoria, devono essere assistite continuativamente da ditte dotate dei necessari requisiti di specializzazione archeologica e condotte con metodologia scientifica, senza oneri per la Soprintendenza e secondo le indicazioni che l'Ufficio potrà eventualmente dare, ai sensi della normativa vigente, anche in corso d'opera, per la documentazione e la tutela della giacitura archeologica;
- 4) in caso di rinvenimenti di particolare interesse ed entità, potranno essere richieste, anche in corso d'opera, varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e che l'Ufficio si riserva di impartire tutte le istruzioni necessarie per un'adeguata indagine, documentazione e conservazione dei reperti;
- 5) richiede che, preliminarmente all'avvio delle opere di scavo e con congruo anticipo, sia inviata alla Soprintendenza una comunicazione (riferimento fax 011.521.3145; e-mail sba-pie@beniculturali.it) con il cronoprogramma dei lavori, al fine di predisporre gli eventuali sopralluoghi in corso d'opera da parte di funzionari dell'Ufficio, e sia indicato il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza archeologica e del responsabile tecnico del cantiere archeologico, corredato di curriculum professionale;

Direzione regionale Ambiente

- 6) quantunque il proponente preveda, per alcuni dei recettori individuati, di ricorrere alla richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di zonizzazione acustica, in ogni caso dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo e le attività di cantiere e di scavo dovranno svolgersi esclusivamente in orario diurno;

Direzione regionale Agricoltura

- 7) le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;
- 8) per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà;
- 9) il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;
- 10) al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato negli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgere almeno nel triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che prevede la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree

ed arbustive eventualmente ricostituite;

- 11) nelle fasi di predisposizione del progetto esecutivo, il proponente dovrà verificare con l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia (Via Duomo 2 – Vercelli – tel. 0161/213021) e con il Comprensorio Irriguo del canadese (c/o AGRITEX s.r.l. – Via Gallo 29 – 10034 Chivasso (TO) – tel. 011/9131646) le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con i canali e con il reticolo irriguo esistente e concordare il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza;
- 12) durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei corsi d'acqua dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;
- 13) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

Direzione Risorse Umane e Patrimonio - Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi civici

- 14) l'elenco delle particelle catastali da allegare all'autorizzazione dovrà comprendere sia le aree soggette ad occupazione temporanea che quelle soggette ad asservimento coattivo e le relative indennità offerte a titolo provvisorio. Dovrà inoltre comprendere anche l'elenco delle particelle catastali interessate dai lavori di dismissione del vecchio tratto di gasdotto con relative planimetrie. Non potranno essere sottoposti a servitù coattiva i terreni intestati al Demanio dello Stato;
- 15) i comuni di Crescentino (VC) e Verolengo (TO) dovranno presentare, prima dell'inizio dei lavori, idonea dichiarazione da cui risulti, a seguito degli accertamenti effettuati presso la sede comunale nonché il "Commissariato Usi Civici Piemonte – Valle d'Aosta e Liguria", l'esistenza o meno del vincolo di uso civico sui terreni interessati dall'opera e che saranno occupati e/o asserviti nonché su quelli interessati dai lavori di dismissione del vecchio tratto di gasdotto;
- 16) qualora, al termine dei predetti accertamenti, risultasse che l'opera attraversa terreni vincolati, i Comuni di Crescentino (VC) e Verolengo (TO) dovranno presentare all'Ufficio regionale Usi Civici istanza di concessione amministrativa, (ovvero conciliazione dell'occupazione pregressa nel caso del tratto di tubazione da rimuovere), come previsto dalla L.R. 29/2009;
- 17) in caso di inadempienza a quanto sopraesposto in materia di usi civici, da parte dei Comuni di Crescentino (VC) e Verolengo (TO), l'Ufficio competente non potrà rilasciare il richiesto provvedimento di "occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù" ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Attività di gestione e Valorizzazione del Paesaggio

- 18) al termine dei lavori i siti siano prontamente riprofilati, risistemati e riportati allo stato originario;

- 19) le opere di ripristino previste a seguito dell'attraversamento della roggia siano condotte con particolare attenzione per quanto concerne la vegetazione ripariale che dovrà essere ricostituita in modo naturaliforme e coerente con la situazione esistente;

Provincia di Torino – Aerea Viabilità – Area – Servizio Esercizio Viabilità

- 20) relativamente alla fase di cantiere per la realizzazione dell'opera, nel caso il transito veicolare da e per il cantiere stesso verso le strade provinciali sia di notevole entità dovrà essere predisposto, per ovvi motivi di sicurezza, un idoneo piano segnaletico, da redarsi sulla base della normativa vigente in materia di viabilità, e in merito dovrà essere richiesta allo scrivente Servizio apposita Ordinanza per la regolamentazione del traffico;

Città di Crescentino (VC) – Area Affari Generali e Segreteria

- 21) nel caso in cui si verificano manomissioni di sedimi stradali di proprietà comunale, che sia garantito il ripristino del manto viabile della viabilità comunale interessata dalla movimentazione del cantiere dei lavori e del transito dei veicoli all'uopo utilizzati;

AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po

- 22) il richiedente, dovrà provvedere ad informare l'Ufficio, con un anticipo di almeno 15 giorni, della data inizio dei lavori; parimenti dovrà dare comunicazione della loro ultimazione, che dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data di inizio degli stessi e, comunque, non oltre un anno dal rilascio della presente, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso. Contestualmente all'inizio dei lavori dovrà essere comunicato il nominativo dell'impresa che eseguirà i lavori, il numero e la relativa terga/matricola dei mezzi che verranno impiegati per eseguire gli interventi in oggetto nonché il nominativo del direttore dei lavori;
- 23) al termine dei lavori il direttore dei lavori dovrà certificare che "...i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto autorizzato ed in ottemperanza a quanto stabilito..." dalla presente autorizzazione consegnando all'Agenzia un apposito elaborato che riporti il tracciato "...as built..." delle opere realizzate e oggetto di autorizzazione.
- 24) premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii) l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere svincolando l'AIPO da qualunque responsabilità in merito ai danni che ne deriverebbero da eventuali piene del corso d'acqua;
- 25) il richiedente e la ditta esecutrice, pertanto, dovranno prendere informazioni in merito a possibili innalzamenti idrometrici relativi agli eventi meteorici e dovranno sempre assicurare la disponibilità in cantiere di personale e mezzi per gli eventuali interventi in alveo che dovessero rendersi necessari per rimuovere ostacoli al libero deflusso delle acque.
- 26) le opere provvisorie in alveo, quali guadi, savanelle e coronelle dovranno essere realizzati con materiale incoerente di pezzatura tale che gli stessi vengano rimossi ad opera delle acque di deflusso, anche in caso di una morbida del corso d'acqua, in modo da ripristinare la sezione di deflusso;
- 27) qualora si rendessero necessarie opere provvisorie (per accedere alle aree di intervento e/o da realizzarsi in alveo) diverse da quelle già ricomprese negli elaborati agli atti dell'Agenzia e tali da poter incidere sul normale deflusso delle acque, esse dovranno essere oggetto di apposita domanda di titolo autorizzativo da presentarsi all'Agenzia che rilascerà la prescritta autorizzazione idraulica;
- 28) a lavori ultimati le pertinenze demaniali interessate dai lavori dovranno essere ripristinate;
- 29) visto l'art. 7 del R.D. 1486/14 e la Legge Regionale 29.12.2006 n° 37, per tutte le lavorazioni in alveo che comportano l'eventuale messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire la

prescritta autorizzazione d parte dell'Amministrazione provinciale di competenza – Servizio Tutela Flora e Fauna. Tali lavori non potranno iniziare prima dell'intervento degli Agenti della Vigilanza Ittico - Venatoria. Restano in ogni caso vietati:

- la formazione di accessi permanenti all'alveo;
- l'asportazione di materiale litoide fuori alveo;
- la formazione di depositi permanenti in alveo, in prossimità dello stesso e/o nella aree golenali ricomprese nelle Fasce "A" e "B" del PAI di materiali di risulta con modifica dell'altimetria dei luoghi e delle quote delle sponde, ad eccezione di quanto autorizzato.

Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese

- 30) la Società proponente dovrà trasmettere, non appena disponibile, il "Piano di monitoraggio ambientale" relativo ad anfibi ed rettili e ne dovrà dare immediata attuazione, trasmettendo altresì, entro il 31/07/2014, i risultati dei monitoraggi e le valutazioni in merito ad eventuali accorgimenti e soluzioni progettuali da adottare, al fine di eliminare eventuali interferenze significative rispetto all'erpetofauna, ovvero proposte progettuali integrative qualora si ravveda la necessità di effettuare specifici interventi compensativi connessi alla presenza di anfibi e/o rettili. Tale elaborato dovrà costituire parte integrante del capitolato al quale l'impresa esecutrice dovrà attenersi;
- 31) i lavori che possano eventualmente interessare un raggio entro i 500 m di distanza dalla garzaia esistente (evidenziata in planimetria allegata), devono essere interrotti tra il 15 febbraio e il 30 giugno compresi;
- 32) sulla base delle indicazioni contenute nella relazione dei risultati del monitoraggio, dovranno essere apportate le eventuali modificazioni/integrazioni al cronoprogramma in funzione dei risultati del monitoraggio di anfibi e rettili e delle conseguenti valutazioni sulle possibili interferenze significative rispetto a specie incluse negli elenchi di cui alla direttiva Habitat. Di tali modificazioni/integrazioni dovrà essere data tempestiva informazione all'Ente gestore del SIC;
- 33) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa all'Ente di gestione, a cura della Società proponente, una planimetria dell'ubicazione dei siti di stoccaggio dei materiali idrocarburi e altre eventuali sostanze pericolose, e delle misure cautelative previste in merito ai pericoli di perdite e spillamenti;

Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing

- 34) il proponente dovrà attenersi a quanto indicato nella relazione tecnica e disegni JO1538-PPL-DW-002-150 e JO1538-PPL-DW-002-152 allegati;
- 35) la modalità di interferenza dovrà essere in sottopasso come da progetto;
- 36) il franco minimo di sicurezza tra le superfici affacciate del servizio e dei nostri oleodotti non dovrà essere inferiore a cm 50 tra la generatrice inferiore (oleodotti) e superiore (metanodotto);
- 37) eventuali parallelismi con le nostre tubazioni potranno essere realizzati fuori dalla fascia di servitù, ovvero ad una distanza non inferiore a 3 m dall'asse della condotta più esterna;
- 38) le tubazioni del metanodotto in esame dovranno essere protette con tubo-camicia in acciaio secondo lo standard di attraversamento STD.AT.LIN.0320;
- 39) eventuali prese di potenziale, sfiati ed apparecchiature accessorie alla tubazione dovranno essere posizionate fuori dalla fascia di servitù, ovvero ad una distanza non inferiore a 3 m dall'asse della condotta più esterna;
- 40) eventuali operazioni che richiedano il transito di mezzi pesanti sulla fascia di servitù

dell'oleodotto dovranno essere concordate con il nostro personale tecnico e potranno prevedere la realizzazione di opere di protezione provvisoria a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A.;

- 41) essendo gli oleodotti protetti catodicamente sarà cura di Snam Rete Gas S.p.A. prendere gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare possibili interferenze e danneggiamento agli impianti. Qualora si rendesse necessario, sarà inoltre stabilita di comune accordo l'installazione di prese di potenziale per il controllo futuro dello stato elettrico delle condotte;
- 42) sarà, inoltre, vietato l'utilizzo di trivelle, battipali e simili che possano in qualunque modo pregiudicare l'integrità degli oleodotti. Inoltre, resta inteso che:
 - il proponente dovrà risarcire a ENI S.p.A. qualsiasi danno fosse causato in occasione o in conseguenza dei lavori per l'esecuzione delle opere;
 - nel caso di futuri interventi programmabili ai nostri impianti (tubi e/o cavo telecomunicazioni) il proponente si impegna, preve tempestive segnalazioni, a fornire l'assistenza necessaria al fine di agevolare i nostri lavori di manutenzione ed ad evitare danni alle installazioni; sarà concordato di comune accordo l'eventuale interruzione temporanea del servizio, nel tratto interessato dai lavori qualora l'interruzione fosse indispensabile;
 - qualora l'interruzione venisse richiesta per interventi urgenti in caso di emergenza la messa fuori esercizio del servizio dovrà essere effettuata al momento della richiesta.